



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 6 del 31/01/2017

OGGETTO: TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trentuno**, del mese di **Gennaio**, nella **Sala Consiliare Temporanea**, sita in Via Roma n. 41, convocato con avvisi scritti per le ore 19:30 e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g. In aula risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
NANNETTI FEDERICA	Sindaco	X	
CAMPANA LORENZO	Consigliere anziano	X	
PICCININI OSCAR	Presidente	X	
ANSALONI ERIKA	Consigliere	X	
CANADE' SONIA	Consigliere		X
CENSI STEFANO	Consigliere	X	
ACERBI ANDREA	Consigliere	X	
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO	Consigliere	X	
POLLASTRI BARBARA	Consigliere		X
BELLEI RITA	Consigliere	X	
ZOBOLI ANDREA	Consigliere	X	
BORSARI ILEANA	Consigliere	X	
PROCACCI GABRIELE	Consigliere	X	
ARCIFA DANIELA	Consigliere	X	
RONCHETTI ELENA	Consigliere	X	
PANZETTI GIAN LUCA	Consigliere	X	
MALAGUTI MATTEO	Consigliere		X

Presenti: 14 Assenti: 3

Assiste all'adunanza il **Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra RIVI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio, Sig. Oscar PICCININI, introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.ri: CENSI STEFANO, ACERBI ANDREA, PROCACCI GABRIELE.

Sono presenti gli Assessori: GHIDONI DANIELE, PICCININI ENRICO, SPADA ANTONELLA, GRENZI STEFANIA, DI STEFANO FEDERICO.

Oggetto: TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che, in relazione agli oggetti dal n. 3 al n. 14 iscritti all'Ordine del giorno dell'odierno Consiglio comunale, si è proceduto ad effettuare una illustrazione e discussione unica, in quanto strettamente correlati ed a successive votazioni separate dei medesimi.

Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati in testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti dell'odierno Consiglio comunale.

Udita la relazione dell'Assessore Spada Antonella che illustra in maniera ampia e dettagliata la proposta di deliberazione riguardante l'approvazione e conferma delle aliquote TASI ed in oggetto indicata;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge 147/2013, che nell'ambito della disciplina IUC contengono quella per la fattispecie TASI;

Visto l'art. 1, comma 682, lettera b) della legge n. 147 del 2013 il quale prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determini la disciplina della TASI concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di essi dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013 che prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, art. 1 " Disposizioni in materia di TARI e TASI" ;

Vista la legge n. 147 del 2013, che prevede all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2014, e s.m.i., il quale dispone che:

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberata la riduzione dell'aliquota fino all'azzeramento della stessa

con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Richiamato l'art. 1, comma 678, primo periodo, della legge 147/2013, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, prevede che l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Considerato che viene rispettato quanto previsto dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, il quale prevede che la somma delle aliquote IMU + TASI non può essere superiore, per ogni tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU del 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

Visto l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, il quale differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge Bilancio 2017 del 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 42, "Proroga del blocco aumenti aliquote per l'anno 2017", di modifica all'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 24/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI – regolarmente esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe e detrazioni per l'anno 2016 di seguito indicate:

1. aliquota TASI dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale
2. aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente

Vista la legge di stabilità per l'anno 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 14, la quale sancisce, tra l'altro, l'esclusione della TASI dalle abitazioni principali e terreni agricoli;

Dato atto che il Comune di Nonantola ha stipulato apposita convenzione, con la Società Patrimoniale a intero capitale pubblico Nonaginta srl, per quanto concerne la manutenzione del verde pubblico, la gestione degli impianti sportivi, il servizio di energia pubblica e illuminazione, la manutenzione delle strade e manutenzione edifici pubblici, e che per tali servizi il Comune eroga un contributo in conto servizi;

Considerato, pertanto, che la previsione di introito TASI garantisce la copertura del 6,19% per i servizi indivisibili erogati attraverso il contributo di esercizio alla propria Società patrimoniale

Nonaginta srl e relativi alla manutenzione del verde pubblico, la gestione degli impianti sportivi, il servizio di energia pubblica e illuminazione, la manutenzione delle strade e manutenzione edifici pubblici, il cui valore a bilancio 2017, è pari ad € 807.400,00;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20/05/2014;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso può essere ottenuto attraverso l'applicazione dell'aliquota dell'uno per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale e aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che stabilisce che i Comuni possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, con Regolamento che deve essere approvato con deliberazione non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti i pareri favorevoli del responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, per la regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed agli atti del Comune;

Sentito il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento;

A) Con 10 voti favorevoli e 4 voti contrari (Ronchetti, Arcifa, Procacci, Panzetti) espressi in forma palese dai n. 14 presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare e confermare le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017, come indicato in premessa e qui di seguito riportate:

- a) aliquota dell'uno per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

B) Con 10 voti favorevoli e 4 voti contrari (Ronchetti, Arcifa, Procacci, Panzetti) espressi in forma palese dai n. 14 presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Oscar PICCININI
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Alessandra RIVI
sottoscritto digitalmente
